



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

P.zza Indipendenza, 1 - 33010 Tavagnacco (Ud)

Tel. 0432/577311 fax n. 0432/570196

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI
GARA E RELATIVO ESITO (CIG ZB83122C69) PER LA CONCESSIONE
MEDIANTE PARTENERNARIATO PUBBLICO – PRIVATO, EX ART. 180 E
SS.MM.II. D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEI SERVIZI ENERGETICI DEGLI
EDIFICI COMUNALI.**

Indice

Art. 1: Oggetto.....	2
Art. 2: Specifiche relative alle pubblicazioni.....	2
Art. 3: Ordini e tempi di consegna.....	2
Art. 4: Validità e durata dell’offerta.....	2
Art. 5: Prezzi contrattuali – invariabilità – aleatorietà.....	2
Art. 6: Obblighi a carico del Fornitore.....	2
Art. 7: Perfezionamento del contratto – stipulazione.....	3
Art. 8: Responsabilità del Fornitore.....	3
Art. 9: Prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro.....	3
Art. 10: Oneri e spese.....	3
Art. 11: Pagamenti.....	3
Art. 12: Inadempienze, penali, risoluzione del contratto.....	3
Art. 13: Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	4
Art. 14: Divieto di cessione del contratto – Subappalto.....	4
Art. 15: Controversie.....	4
Art. 16: Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679/UE.....	4
Art. 17: Norma di rinvio.....	4

Art. 1: Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di pubblicazione dell'avviso di gara e relativo esito (CIG ZB83122C69) per la CONCESSIONE MEDIANTE PARTENERNARIATO PUBBLICO – PRIVATO, ex art. 180 e ss.mm.ii. d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., DEI SERVIZI ENERGETICI DEGLI EDIFICI COMUNALI.

Le specifiche del servizio sono indicate all'art. 2 del presente Capitolato.

Art. 2: Specifiche relative alle pubblicazioni

L'avviso di gara e l'avviso relativo all'esito saranno predisposti a cura dell'Amministrazione e **il Fornitore dovrà verificare che vi siano tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa, prima di procedere alla pubblicazione.** Sono allegati al presente Capitolato d'oneri i fac – simile di tali avvisi: Avviso di avvio procedura di gara (allegato A) e avviso di aggiudicazione (Allegato B).

La pubblicazione degli avvisi in oggetto dovrà avvenire secondo le previsioni di cui all'art. 73 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.M. 02.12.2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50", su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti. Per quanto attiene alle altre forme di pubblicità riportate nel medesimo art. 73 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel citato Decreto Ministeriale, provvederà l'Amministrazione stessa.

Art. 3: Ordini e tempi di consegna.

Il Fornitore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento del presente servizio.

Art. 4: Validità e durata dell'offerta

L'offerta è incondizionata, irrevocabile e vincolante per il Fornitore fin dalla sua presentazione e per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della stessa.

Art. 5: Prezzi contrattuali – invariabilità – aleatorietà

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e spese di cui al presente Capitolato e sono presentati dagli operatori economici in base a calcoli di propria convenienza, a loro rischio e pericolo.

Tutti i prezzi del presente affidamento sono fissi ed invariabili per tutta la durata di validità dell'offerta, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi.

Il Fornitore non avrà pertanto alcun diritto di pretendere l'aggiornamento/o la revisione e dei prezzi contrattuali per aumento di costo dei materiali, della mano d'opera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque sia l'incidenza.

Il Fornitore accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, comma 1 c.c.

Art. 6: Obblighi a carico del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a:

- a) impegnarsi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo di lavoro, durante tutto il periodo della validità del presente servizio;
- b) osservare le vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza nei confronti degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio. In caso di inottemperanza a tali obblighi e qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro, riservandosi la facoltà di sospendere il pagamento al Fornitore delle somme ancora dovute fino a quando il predetto Ispettorato non comunicherà che il Fornitore stesso si è posto in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, anche su richiesta dei lavoratori, di verificare la regolarità dell'assunzione e del pagamento degli oneri contributivi ed assicurativi.

In caso di violazione dei predetti impegni, oltre alla segnalazione alle Autorità competenti, è praticata un'adeguata ritenuta sul certificato di pagamento.

L'Amministrazione ha facoltà di corrispondere, direttamente ai lavoratori o all'Ente assicurativo, quanto dovuto.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente.

Art. 7: Perfezionamento del contratto – stipulazione.

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.

Art. 8: Responsabilità del Fornitore.

Il Fornitore risponderà dei danni, diretti e indiretti, di qualsiasi natura, che l'Amministrazione dovesse venire a subire, a causa di dolo o colpa dei propri operatori ovvero derivanti da irregolarità o carenze nell'esecuzione della prestazione da parte del Fornitore stesso.

Art. 9: Prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., trattandosi di servizi di natura intellettuale e non ravvisandosi quindi rischi di interferenza, non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) con i relativi oneri per la sicurezza, fermo restando l'obbligo per la ditta appaltatrice di attuare tutti gli interventi a lei spettanti in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 10: Oneri e spese

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente affidamento ed alla sua esecuzione, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

Art. 11: Pagamenti

Ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2016 dovrà essere emessa fattura elettronica intestata al Comune di Tavagnacco - Piazza Indipendenza n. 1, 33010 Tavagnacco (UD) - C.F. e P.I. 00461990301, Codice Univoco di fatturazione elettronica UFAN1B.

La fatturazione avverrà in 2 tranches:

1. a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara sui quotidiani nazionali e locali di cui all'offerta;
2. a seguito della pubblicazione dell'esito della gara sui quotidiani nazionali e locali di cui all'offerta

fermo restando che il pagamento sarà disposto, previa verifica di conformità del servizio reso e della regolarità contributiva, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica nella quale dovrà essere riportato obbligatoriamente il CIG **ZB83122C69**.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti al Fornitore, per la mancata o parziale ottemperanza agli adempimenti previsti dal presente Capitolato.

Art. 12: Inadempienze, penali, risoluzione del contratto

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al Fornitore, la prestazione non venga espletata, o venga espletata in modo incompleto o non rispondente a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore, con l'unica preliminare formalità della contestazione scritta dell'addebito, una penale fino al 10% dell'importo del contratto, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione, sia in relazione al grado di deficienze accertato nello svolgimento del servizio, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà pagato alcun corrispettivo, oltre all'applicazione delle eventuali penalità.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- apertura di una procedura di fallimento a carico del Fornitore messo in liquidazione;
- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e dei crediti;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione senza giusta causa della prestazione;
- intervenuta inidoneità dell'affidatario ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione dell'Amministrazione trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata e senza altra formalità. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione, di azioni di risarcimento per danni subiti.

Art. 13: Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 14: Divieto di cessione del contratto – Subappalto

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.

Al presente affidamento si applica l'art. 105 del Codice.

Art. 15: Controversie

Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

Art. 16: Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679/UE.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Funzionario Posizione Organizzativa dell'Area Sociale. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l'URP o pubblicati sulla sezione amministrazione trasparente altri contenuti privacy del sito web del Comune di Tavagnacco (<http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy>)

Art. 17: Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.